



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 95

del 27-09-2016

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE

OGGETTO: Fondo risorse decentrate esercizio finanziario 2016. Costituzione parte variabile del fondo ed indirizzi negoziali alla delegazione di parte pubblica.

IL PRESIDENTE

Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato Favorevole

Li, 26-09-2016

Il Dirigente del Servizio
F.to PANNARIA ALESSANDRA

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

(Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Li 26-09-2016

Il Dirigente del Servizio
F.to PANNARIA ALESSANDRA

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: Favorevole, preso atto di quanto riportato al punto 3) del dispositivo.

Li, 27-09-2016

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to ISCERI PANTALEO

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme

Li, 27-09-2016

Il Segretario Generale
F.to MARRA FABIO

Premesso che:

- la legge delega n. 15/2008 ed il decreto legislativo n. 150/2009, che attua tale legge, ridefiniscono il ruolo della contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa, in relazione a molteplici profili attinenti alla competenza della fonte negoziale anche nel rapporto con la legge, ai controlli, intervenendo anche in merito al procedimento, ai soggetti di parte pubblica ed alle regole per la provvista delle risorse finanziarie;
- il sistema di relazioni sindacali è delineato come un sistema di rapporti tra datore di lavoro pubblico ed organizzazioni sindacali diretto a realizzare, all'interno del principio della massima trasparenza di detti rapporti, il più corretto svolgersi delle relazioni sindacali stesse, fissando regole atte a garantire l'intero sistema, nella diversità dei ruoli del datore di lavoro e delle organizzazioni sindacali nelle loro articolazioni;
- in particolare, la contrattazione integrativa viene finalizzata dalla legge, a pena di nullità, al conseguimento di risultati ed obiettivi e sarà finanziata in modo diseguale in relazione al raggiungimento delle performance programmate;
- il nuovo articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009, ribadisce innanzitutto il carattere di "necessità" della contrattazione integrativa, da attuarsi nel rispetto dell'articolo 7, comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, ma anche la sua "fisiologica" finalizzazione all'obiettivo del conseguimento di *"adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3..."*;

Premesso, inoltre, che:

- in tale contesto normativo, l'organo esecutivo dell'Ente, come delineato dalla disciplina contrattuale nazionale e più volte rappresentato dall'ARAN, dovrà adottare con atto formale le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, specificando quali siano gli obiettivi prioritari che si propone nella fase di contrattazione integrativa e tracciando i limiti di massima entro i quali la delegazione stessa potrà operare, a propria discrezione, per il raggiungimento di un'ipotesi di accordo sulle varie materie oggetto di contrattazione integrativa;
- lo scopo di tale assetto procedurale non può che essere quello di ricercare il punto di incontro tra l'interesse primario della Pubblica Amministrazione di garantire il più elevato livello possibile di efficienza e di efficacia dei servizi da rendersi agli utenti dei pubblici servizi stessi e quello delle organizzazioni sindacali per la tutela dei lavoratori pubblici, sia per quanto concerne il trattamento economico e giuridico degli stessi che le loro condizioni di lavoro e la loro continua crescita professionale;

Richiamato il CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004 con cui, al fine di offrire a tutti gli enti del comparto regioni ed autonomie locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali, sia per quanto riguarda le possibili destinazioni, sono state introdotte alcune importanti innovazioni rispetto alla previgente normativa ed in particolare, all'art. 31 del richiamato CCNL è previsto, per esigenze di semplificazione e di controllo della spesa, che gli enti determinano annualmente, con effetto dal 31 dicembre 2003 ed a valere per l'anno 2004, le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 CCNL del 1° aprile 1999), ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse:

- quella che ricomprende le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo, dette "risorse stabili" (art. 31, comma 2) e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono ingenti pagamenti stabili e duraturi nel tempo;
- quella che ricomprende le altre fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica dell'eventualità e variabilità, dette "risorse variabili" (art. 31, comma 3) che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione integrativa, solo per interventi di incentivazione salariale che

abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle predette caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, gli incentivi per produttività;

Considerato che la quantificazione annuale delle suddette risorse decentrate variabili viene decisa in sede di approvazione del bilancio, nel rispetto del vincolo di cui all'art. 48, comma 4 del d.lgs. 165/2001 oltre che di quanto previsto all'art. 40, comma 3-quinquies del medesimo decreto, che con riferimento agli enti locali testualmente dispone:

“...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione....”;

Considerato inoltre, tanto sopra premesso, che stante il quadro sanzionatorio vigente per le ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno, quale è quella riferita a questo Ente con riferimento al passato esercizio, per il corrente esercizio finanziario la quantificazione annuale delle suddette risorse decentrate variabili dovrà necessariamente circoscriversi alle sole tipologie per cui secondo la prevalente giurisprudenza contabile non è preclusa, al verificarsi della predetta violazione, la possibilità di poterne disporre l'allocazione nel rispettivo fondo delle risorse decentrate;

Costatato che, per quanto sopra espresso, le risorse di natura variabile che alimentano il “fondo risorse decentrate” di questo Ente per il corrente esercizio, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle disposizioni contrattuali e legislative in vigore, risultano come di seguito argomentato:

– **articolo 15, comma 1, lett. k CCNL 1° aprile 1999, pari a € 200.000,00:**

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione delle prestazioni del personale, quali quelle di cui all'art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche);

– **articolo 27 CCNL 14 settembre 2000, pari a € 40.381,42:**

le risorse destinate al finanziamento delle finalità previste all'art. 27 CCNL 14/09/2000 (compensi professionali ai dipendenti avvocati in servizio presso l'Avvocatura dell'Ente), di cui € 15.000,00 riservate al pagamento dei compensi correlati a sentenze favorevoli con spese legali compensate tra le parti ed € 25.381,42 per il pagamento dei compensi correlati a sentenze favorevoli con condanna delle spese a carico della parte soccombente;

Valutato altresì, per quanto sopra argomentato, l'opportunità di dover formulare alla delegazione di parte pubblica i necessari indirizzi di massima ai fini delle determinazioni da assumere, per conto di questo Ente, in sede di contrattazione integrativa per il corrente esercizio finanziario;

Ritenuto, tanto sopra premesso, di dovere adottare le determinazioni consequenziali;

Visti i vigenti CCNL del personale dirigente del Comparto Regioni – Autonomie locali;

Vista la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;

Viste la leggi n. 190/2014 e n. 208/2015 (c.d. leggi di stabilità 2015 e, rispettivamente, 2016);

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto provinciale;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico – d.lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di disporre che le risorse di natura variabile che alimentano il “fondo risorse decentrate” di cui all'art. 31 CCNL 22 gennaio 2004 per il corrente esercizio, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle disposizioni contrattuali e legislative in vigore, risultano come di seguito indicato:
 - **€ 200.000,00 a titolo di risorse previste all'articolo 15, comma 1, lett. k CCNL 1° aprile 1999 (con specifico riferimento alle risorse di cui all'art. 113 d.lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche);**
 - **€ 40.381,42 a titolo di risorse destinate al finanziamento delle finalità previste all'art. 27 CCNL 14/09/2000 (compensi professionali ai dipendenti avvocati in servizio presso l'Avvocatura dell'Ente), di cui € 15.000,00 riservate al pagamento dei compensi correlati a sentenze favorevoli con spese legali compensate tra le parti ed € 25.381,42 per il pagamento dei compensi correlati a sentenze favorevoli con condanna delle spese a carico della parte soccombente.**
3. Di disporre che le predette risorse, nonché le correlate previsioni di spesa per oneri riflessi ed IRAP, saranno contabilizzate sugli appositi capitoli del corrente bilancio in corso di approvazione ed il loro effettivo impiego avrà luogo nel pieno e rigoroso rispetto delle condizioni previste dalla disciplina contrattuale vigente, in conformità agli orientamenti applicativi a tal fine espressi dall'ARAN.
4. Di disporre, altresì, che il Dirigente del Servizio Amministrazione Generale provvederà, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, CCNL 1° aprile 1999, nonché ai sensi dell'articolo 15, comma 1-lett. m del medesimo CCNL, ad integrare il fondo in argomento delle economie di risorse decentrate e, rispettivamente, di risorse per lavoro straordinario relative al passato esercizio.
5. Di formulare alla delegazione di parte pubblica i seguenti indirizzi di massima al fine di ricercare in sede negoziale, di comune accordo con la delegazione di parte sindacale, le soluzioni più opportune in relazione alle modalità di utilizzo, nel corrente esercizio finanziario, in coerenza con le vigenti disposizioni legislative e contrattuali nazionali ed integrative, delle risorse decentrate in argomento:
 - a) questo Ente promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici, secondo i principi stabiliti dal titolo II (misurazione, valutazione e trasparenza della performance) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Pertanto, le risorse stabili del fondo ancora disponibili, dopo aver sottratto la quota

destinata al finanziamento degli istituti salariali stabili, possono essere utilizzate, in funzione dei principi innanzi espressi, a sostegno degli ulteriori interventi tipici del salario accessorio, ad integrazione della quota delle risorse variabili. Si raccomanda, quindi, la ricerca di un ragionevole equilibrio tra le legittime attese del personale potenzialmente beneficiario di tale salario accessorio e l'irrinunciabile necessità di salvaguardare gli equilibri correnti e futuri di un fondo la cui precipua finalità è il conseguimento del più elevato livello possibile di efficienza e di efficacia dei servizi da rendersi agli utenti dei pubblici servizi stessi;

- b) in particolare, le risorse dirette ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 17, comma 2, lett. a, CCNL 1° aprile 1999), in conformità con quanto disposto all'art. 37, commi 1-4, CCNL 22 gennaio 2004, sono finalizzate a promuovere gli effettivi incrementi della produttività degli uffici provinciali, della capacità innovativa della prestazione lavorativa e l'elevazione del livello qualitativo – quantitativo dei servizi offerti, così come trasfusi negli obiettivi annuali dell'Ente e negli indicatori di attività e di risultato agli stessi correlati. E' auspicabile, pertanto, un consolidamento delle scelte organizzative destinate all'accrescimento dei livelli delle prestazioni, correlando gli incentivi ad effettivi incrementi di miglioramento dei servizi, da intendersi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa; non è ovviamente consentita l'attribuzione dei compensi per produttività sulla base di automatismi, comunque denominati né l'erogazione di anticipi dei compensi di che trattasi;
 - c) con riguardo ai restanti istituti contrattuali di cui all'art. 17, comma 2, CCNL 1° aprile 1999, si raccomandano comportamenti improntati a cautela e senso di responsabilità nell'utilizzo, per tali finalità, delle risorse decentrate in linea con una corrispondente normativa contrattuale integrativa rigorosamente conforme alle disposizioni legislative e contrattuali al tempo vigenti e, soprattutto, in coerenza con i relativi orientamenti applicativi rappresentati diffusamente dall'ARAN;
 - d) per quanto non previsto nel presente atto deliberativo, si fa rigoroso ed espresso riferimento alle vigenti discipline legislative e contrattuali che regolano gli istituti che saranno eventualmente oggetto di negoziazione in sede integrativa.
6. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n. 196/2003.
 7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica.
 8. Di trasmettere, altresì, copia del presente atto ai Dirigenti dell'Ente, alle OO.SS. ed alle R.S.U.
 9. Di disporre, infine, la immediata esecuzione del presente decreto e la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Lì, 27-09-2016

Il Presidente
F.to Prof. Maurizio BRUNO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio oggi 28.09.2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to FUMAROLA

**IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

F.to PANNARIA

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il presente decreto viene trasmesso in copia:

- a) Ai Consiglieri Provinciali
- b) Al Segretario Generale
- c) Al Collegio dei Revisori

**IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

li 28.09.2016

F.to PANNARIA
